ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E NUOVA DISCIPLINA DEI RELATIVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 19

Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Estremi	Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-previdenza-del-clero-e-dei-ministri-di-culto/art-19-pensione-supplementare-per-contributi-versati-nell-assicurazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it